Legge regionale 5 agosto 2010, n. 20 (BUR n. 65/2010) (Novellazione) – Testo storico

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1997, N. 27 "PROCEDURE PER LA NOMINA E DESIGNAZIONE A PUBBLICI INCARICHI DI COMPETENZA REGIONALE E DISCIPLINA DELLA DURATA DEGLI ORGANI" IN MATERIA DI RIAPERTURA DEI TERMINI ALL'INIZIO DELLA LEGISLATURA E ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 1997, N. 1 "ORDINAMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE DELLA REGIONE"

- Art. 1 Inserimento dell'articolo 6 bis nella legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".
- 1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, è inserito il seguente articolo:
- "Art. 6 bis Riapertura dei termini.
- 1. All'inizio della legislatura, limitatamente alle nomine e designazioni non effettuate entro la fine della legislatura precedente dal Consiglio regionale, possono essere presentate ulteriori proposte di candidatura, corredate dai dati e dalla documentazione previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 6, entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.
- 2. Al fine di favorire la presentazione delle proposte di candidatura da parte dei soggetti interessati, il Presidente della Regione provvede attraverso forme dirette di pubblicità a dare adeguata informazione delle nomine e delle designazioni, di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio della nuova legislatura.
 - 3. Si applicano i commi 3 e seguenti dell'articolo 6.".

Art. 2 - Norma transitoria.

- 1. In fase di prima applicazione le ulteriori proposte di candidatura di cui all'articolo 6 bis, così come introdotto dall'articolo 1, della presente legge possono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- Art. 3 Modifiche all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".
- 1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 10 gennaio 1997. n. 1. è così sostituito:
- "1. Gli incarichi di Segretario generale della programmazione e di Segretario generale del Consiglio regionale e dei Segretari regionali sono conferiti con contratti a tempo determinato di durata

non superiore a trenta mesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 52 dello Statuto.".

Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.